

TRIBUTI COMUNALI: RICORSI

Contro gli atti impositivi posti in essere dal Comune di Rivello può essere proposto ricorso, secondo le modalità contenute nel Decreto Legislativo 31/12/1992 n. 546, alla Commissione Tributaria di Potenza.

Il ricorso deve indicare:

1. la **Commissione Tributaria** adita, cioè l'organo giurisdizionale cui si chiede la valutazione della controversia e la decisione in merito alla stessa;
2. il **Ricorrente**, cioè colui che propone il ricorso, e il suo legale rappresentante (generalità, relativa residenza o sede legale, domicilio eventualmente eletto, nonché codice fiscale e indirizzo di posta elettronica certificata);
3. il **Resistente**, cioè colui nei confronti del quale viene proposto il ricorso: il Comune nel nostro caso specifico, ma anche la Provincia, la Regione, il Concessionario del servizio di riscossione etc.
4. l' **Atto impugnato**, cioè avviso di accertamento, di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni amministrative, etc.;
5. l' **Oggetto della domanda**: annullamento totale o parziale delle pretese impositive contenute nell'atto impugnato;
6. i **Motivi** per cui si ritiene di aver diritto all'annullamento totale o parziale delle pretese impositive;
7. la **Sottoscrizione** del difensore abilitato o, nei casi in cui è possibile stare in giudizio senza assistenza tecnica, del diretto interessato. Il ricorso è inammissibile se non è sottoscritto o se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui sopra, ad eccezione di quella relativa a codice fiscale e indirizzo pec.
8. la **Dichiarazione del valore della lite**, determinato ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D. Lgs. 546/1992, ai fini del pagamento del contributo unificato, previsto dalla legge 148/2011 e D.L. n. 98/2011.

Il ricorso, originale e copia in carta semplice, intestato alla Commissione Tributaria, va proposto nei confronti della controparte resistente:

- o con spedizione dell'originale a mezzo posta, in plico senza busta, con raccomandata A.R.
- o con consegna diretta dell'originale al Comune che rilascia ricevuta sulla copia del ricorso o su documento separato
- o con notifica della copia a mezzo Ufficiale Giudiziario che rilascia "relata di notifica" sull'originale che viene restituito al ricorrente

Il ricorso va proposto **entro 60 giorni dalla data di notificazione** dell'atto impugnato. Tale termine è perentorio.

Il ricorrente, entro **30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità, si costituisce in giudizio**, depositando presso la Segreteria della Commissione Tributaria adita il proprio fascicolo contenente la copia del ricorso, la nota di iscrizione a ruolo, la ricevuta di versamento del contributo unificato, eventuali documenti, citati nel ricorso o comunque ritenuti utili ai fini delle prove.

La costituzione in giudizio davanti alla Commissione Tributaria Provinciale oltre il termine di 30 giorni o la non conformità dell'atto depositato a quello consegnato al Comune sono motivi di inammissibilità del ricorso.